

DELIBERAZIONE 25 GENNAIO 2018
36/2018/E/EEL

CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL DISPACCIAMENTO IN IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 368/2017/E/EEL) RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1004^a riunione del 25 gennaio 2018

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 25 maggio 2017, 368/2017/E/EEL (di seguito: 368/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l'adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all'ingrosso dell'energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull'andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell'ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l'Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell'Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 368/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell'Allegato B al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 30 giugno 2017 (prot. Autorità 22661 del 4 luglio 2017), ad integrazione della quale, con la comunicazione del 27 novembre 2017 (prot. Autorità 38616), sono stati acquisiti ulteriori dati puntuali relativi al suo portafoglio commerciale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le modalità sopra descritte, la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di produzione incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine quanto segue:
 - i. l'assunzione adottata dall'Autorità in merito alla soglia di tolleranza per la valutazione della diligenza nella programmazione delle unità non rilevanti programmabili in assetto SSPC (Sistemi Semplici di Produzione e Consumo) è tecnicamente corretta solo per alcune configurazioni di impianto di produzione cogenerativo, ovvero quando la potenza elettrica di esercizio dell'unità cogenerativa risulta sovradimensionata rispetto al carico elettrico del locale processo produttivo a cui è asservita l'unità di produzione; in tale configurazione, infatti, in condizioni normali di funzionamento, l'energia elettrica immessa in rete assume un valore orario apprezzabile;
 - ii. nella zona Sud, il contratto di dispacciamento della Società include invece un'unità di produzione caratterizzata da un unico impianto cogenerativo in assetto SSPC, con potenza di esercizio sottodimensionata

rispetto al carico elettrico del locale processo produttivo; l'impianto risulta aver immesso in rete in modo del tutto irregolare ed imprevedibile nelle sole ore in cui si è verificata una riduzione del carico elettrico del locale processo produttivo; pertanto, la scelta della Società è stata quella di non programmare le immissioni in rete, risultando tale opzione, sulla base dell'analisi quantitativa fornita dalla stessa Società, la migliore per contenere il valore dello sbilanciamento conseguibile;

- iii. per quanto riguarda gli impianti di produzione asserviti a reti di teleriscaldamento e dispacciati nella zona Centro Nord, gli sbilanciamenti registrati nel periodo giugno-settembre 2015 sarebbero ascrivibili all'irregolarità del profilo di immissione tipica del periodo estivo a causa del ridotto carico termico sulla rete di teleriscaldamento;
- iv. per la stessa tipologia di impianti gli sbilanciamenti oltre soglia registrati nel secondo trimestre 2016 sarebbero invece imputabili alla strategia di programmazione adottata dalla Società per far fronte all'eccezionale situazione di distorsione del mercato per il servizio di dispacciamento di quel periodo, dalla quale, tuttavia, la Società non avrebbe conseguito profitti significativi; analoghe considerazioni valgono anche per gli impianti localizzati in zona Nord nel medesimo periodo;
- v. per quanto concerne le unità di produzione non rilevanti non programmabili, gli sbilanciamenti percentualmente elevati registrati nella zona Centro Sud, nel bimestre febbraio-marzo 2015, non sarebbero addebitabili alla condotta della Società in quanto causati da un guasto tecnico che ha caratterizzato l'impianto fotovoltaico dispacciato in quella zona, non comunicato dal produttore; la Società evidenzia come per gli impianti di piccola taglia non sussista un tale obbligo di informazione;
- vi. nella zona Sardegna, il contratto di dispacciamento, con decorrenza settembre 2015, include un'unica unità di produzione di piccola taglia; le percentuali di sbilanciamento oltre soglia registrate nei due mesi successivi sarebbero pertanto ascrivibili all'assenza di dati storici a supporto dell'attività di programmazione; più in generale, quest'ultima sarebbe influenzata dalle condizioni meteorologiche che consentirebbero una maggiore precisione nel periodo estivo in assenza di perturbazioni rispetto al periodo invernale; la Società rileva, inoltre, come un operatore di piccole dimensioni, con un portafoglio di pochi impianti per singola zona, risulti penalizzato sia per i minori effetti di compensazione statistica degli errori di programmazione sia per le minori possibilità di accesso a strumenti di analisi e previsione delle condizioni meteorologiche e del comportamento degli impianti dispacciati; le valutazioni sulla diligenza effettuate dall'Autorità andrebbero pertanto contestualizzate sulla base dei singoli contratti di dispacciamento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell'ambito del procedimento a suo carico, esulano dall'oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l'applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 368/2017/E/EEL, in considerazione degli elementi fattuali forniti dalla Società medesima;
- per quanto attiene agli impianti di produzione inseriti in un contesto SSPC, l'Autorità, in sede di adozione dei provvedimenti prescrittivi, ha ritenuto opportuno valutare la diligenza della programmazione delle immissioni effettive in rete sulla base del livello medio di prestazione per la programmazione della produzione e del consumo e del grado di correlazione esistente fra produzione e consumo stesso; in particolare, la correlazione fra produzione e consumo è stata supposta trascurabile per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, mentre un certo grado di correlazione è stato ipotizzato per gli impianti di cogenerazione; il calcolo statistico, inoltre, è stato condotto assumendo per il consumo un livello medio di prestazione analogo a quello relativo alla programmazione dei prelievi (si è assunto il livello medio standard, tipico dei punti di prelievo non inseriti in contesti SSPC per i quali il consumo e il prelievo coincidono) e per la produzione un livello medio di prestazione dipendente dalla fonte primaria;
- a seguito di ulteriori valutazioni compiute sulla base degli elementi fattuali forniti dalla Società, nonché sulla base degli elementi acquisiti in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento in immissione, l'Autorità intende, tuttavia, rivedere le proprie posizioni in merito alle valutazioni della diligenza per gli impianti di cogenerazione inseriti in un contesto SSPC, prevedendo per essi una soglia di tolleranza determinata in funzione dell'effettiva variabilità delle curve di immissione, secondo una metodologia statistica concettualmente analoga a quella applicata nei procedimenti a carico degli utenti del dispacciamento in prelievo; analoga metodologia è applicata anche alle curve orarie per gli impianti di produzione per teleriscaldamento;
- per quanto attiene, invece, agli elementi fattuali adottati dalla Società con riferimento alle unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, i guasti e le indisponibilità non programmate degli impianti di produzione e la non disponibilità dei dati storici sulle misure delle immissioni sono situazioni peculiari per tutti gli operatori del settore e, pertanto, esse si riflettono nella determinazione del livello medio di prestazione associato a ciascuna fonte primaria, indicato dalla corrispondente soglia di tolleranza, sulla base del quale valutare le condotte tenute dalla Società; l'Autorità intende comunque tenere in considerazione alcune delle indicazioni addotte dalla Società, in virtù della loro evidente episodicità come dettagliato nell'Allegato B al presente provvedimento;
- come già evidenziato in altri provvedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento, l'utente del dispacciamento è comunque tenuto a contenere i

propri errori di programmazione al fine di rispettare quanto più possibile il proprio programma vincolante; ciò non esclude a priori la possibilità per lo stesso di svolgere attività di ottimizzazione del proprio portafoglio o di perseguire strategie per la minimizzazione dei propri rischi (anche finalizzate a ridurre l'impatto economico dei corrispettivi di sbilanciamento), purchè tali attività rimangano entro i canoni di correttezza.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 368/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con particolare riferimento alle valutazioni di diligenza ivi contenute.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 368/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 368/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 368/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, al fine di tenere conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 368/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di febbraio 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di marzo 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di

tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

25 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni